



CASS. CIV., III SEZ., ORD. 25 GENNAIO 2023, N. 2278

Al soggetto danneggiato non è consentito, in presenza del danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.

MASSIMO GAZZARA

Professore Ordinario di Diritto privato – Università degli Studi di Foggia

FRAZIONAMENTO DEL CREDITO RISARCITORIO DA SINISTRO STRADALE. L'IMPROPONIBILE SANZIONE DELL'IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA

SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. Un breve excursus giurisprudenziale. – 3. Il problema dell'individuazione di un interesse apprezzabile al frazionamento. – 4. La sanzione della improponibilità/inammissibilità della domanda frazionata. – 5. Il paradossale effetto di consumazione del diritto di credito azionato, conseguente alla dichiarazione di improponibilità. – 6. La soluzione più corretta passa attraverso un uso equilibrato della pronunzia sulle spese processuali. – 7 Considerazioni conclusive.

1. – La sentenza in commento affronta una questione certamente non nuova in tema di frazionamento abusivo del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale.

L'ipotesi classica è quella di un soggetto che abbia riportato nel medesimo incidente un danno a cose e un danno alla persona e opti per instaurare due distinti giudizi finalizzati a ottenere il ristoro delle due diverse voci di danno di cui si assume vittima.

Nel caso di specie, l'attore, caduto dal ciclomotore a causa del manto stradale imperfetto, promuoveva una prima azione per il risarcimento del danno patito dal motociclo di sua proprietà innanzi al Giudice di Pace, che accoglieva la domanda con sentenza poi passata in giudicato.

Assumendo di aver fatto espressa riserva, nel primo giudizio, di una successiva azione per il ristoro delle lesioni patite, conveniva successivamente il responsabile civile innanzi al Tribunale per il risarcimento dei danni alla persona, ma la domanda, in ossequio a un orientamento consolidato¹, veniva di-

¹ Cfr. Cass. 28 giugno 2018, n. 17019, in *Giur. it.*, 2019, 840, con nota di C. SERRA, *L'interesse ad agire quale contrappeso*



chiarata improponibile, con decisione poi confermata dalla Corte di Appello, e dalla Cassazione.

Fin qui, nulla di nuovo sotto il sole.

Nel motivare la decisione, la S.C. si sofferma sui criteri da cui desumere l'abusività o meno della condotta processuale dell'attore/danneggiato, ovvero sulla legittimità della sua scelta di frazionare il proprio credito risarcitorio – composto di differenti voci, ma traente origine da un medesimo fatto dannoso – in due distinti giudizi, omogenei per *causa petendi* ma differenti nel *petitum*.

Ma il *punctum dolens*, sul quale si intende principalmente concentrare l'indagine critica, non è tanto quello dell'accertamento della condotta abusiva, su cui pure andrà spesa qualche considerazione, quanto quello delle conseguenze che dalla accertata violazione si pretenderebbe di far discendere e cioè la dichiarazione di improponibilità della seconda domanda, sanzione di straordinaria gravità, e, senza voler anticipare le conclusioni di queste brevi note, priva di ogni adeguata motivazione.

2. – Prima di addentrarci in quello che sembra a chi scrive il profilo meritevole di censura, spesso inspiegabilmente negletto o trascurato nella speculazione dottrina in argomento, pare opportuno ripercorrere, seppur a larghe linee, la storia del fenomeno nella giurisprudenza di inizio secolo, concentrandosi espressamente sul frazionamento dei crediti risarcitori, con l'ovvia avvertenza che si tratta di un sottoinsieme, seppur statisticamente significativo, di un ventaglio di ipotesi molto più ampio e che spazia, per limitarci alla sola concreta casistica, dal frazionamento del credito pecuniario derivante da un unico rapporto contrattuale, alla tutela frazionata dei crediti da lavoro² e alla parcellizzazione delle azioni esecutive³.

Una pietra miliare di tale parabola giurisprudenziale viene comunemente identificata in una notissima pronuncia delle Sezioni Unite⁴ che fissò il principio in virtù del quale «è da ritenersi contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario», pronuncia da cui trasse origine un ampio filone adesivo, non scevro di eccessi anche agli occhi di chi accolga con favore le linee ispiratrici del revirement giurisprudenziale.

Si è così ritenuto, in tema di equa riparazione ex l. n. 89/2001, integrare abuso del processo la condotta di più soggetti che, dopo aver agito unitariamente nel procedimento caratterizzato da eccessiva durata, abbiano poi proposto alla Corte di Appello distinte domande di indennizzo, con identico patrocinio legale⁵.

Si è altresì giunti a sostenere che costituisca frazionamento abusivo del credito persino la proposizione di distinte azioni (nel caso di specie impugnative) da parte di una pluralità di soggetti diversi ove unico sia il

all'«inammissibilità della domanda frazionata»; Cass. 17 gennaio 2017, n. 929, in Banca dati *Pluris*, cui andranno riferite tutte le successive citazioni di giurisprudenza prive di altro riferimento.

² Cass. 25 Ottobre 2019, n. 26089.

³ Cass. 9 aprile 2013, n. 8576, in *Foro it.*, 2014, I, 916 ss., con nota di M. BRUNIALTI, *La Cassazione apre al frazionamento giudiziale «motivato» del credito?*, e in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 307 ss., con nota di R. CASILLO, *Anche nel processo esecutivo opera il divieto di frazionamento di un credito unitario*. Cfr. altresì Cass. 17 Marzo 2021, n. 7409, in *Riv. esec. forz.*, 2022, 106, con nota di C. VANZ, *“Tutto e proprio tutto”: un tempo, forse. Brevi osservazioni sui limiti al recupero del credito di modesta entità*.

⁴ Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, in *Foro it.*, 2008, I, 514 ss., con note di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *Frazionabilità del credito e buona fede inflessibile*.

⁵ Cfr. Cass., 3 maggio 2010, n. 10634, in *Corriere giur.*, 2011, 369 ss., con nota di C. FIN, *Una coraggiosa pronuncia della Corte di legittimità: l'onere delle spese come rimedio contro un uso scorretto dello strumento processuale*, secondo cui tale condotta contrasterebbe con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore l'onere derivante dall'aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.



soggetto responsabile e plurimi siano solo i danneggiati, i quali dopo aver assunto la stessa condotta in fase di richiesta dell'indennizzo, agendo con lo stesso difensore, abbiano poi instaurato singolarmente procedimenti diversi⁶.

Alcune di queste estremizzazioni interpretative indussero le Sezioni Unite a intervenire nuovamente a distanza di dieci anni dal precedente dictum⁷, al fine di meglio delineare i confini esatti dell'abuso, precisando come sia da ritenersi non censurabile il comportamento di chi proponga azioni diverse per il riconoscimento di distinti diritti originati da un medesimo rapporto di durata tra le parti⁸, così come sia da intendersi legittima e ragionevole la scelta di frazionare la tutela giudiziale anche di un credito unitario ove per parte di esso sia disponibile una procedura più celere e snella di realizzazione (ad esempio un procedimento monitorio).

Con l'avvertenza, tuttavia, che qualora le pretese siano «inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo», esse possano attivarsi partitamente solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

3. – Ora, nel caso in esame, ed in numerosi altri casi analoghi, si rientra perfettamente in tale ambito oggettivo, ricorrendo l'identità del fatto costitutivo delle pretese, rappresentato dal sinistro stradale, produttivo di diverse tipologie di danni e dunque fonte di un credito risarcitorio composto di più e differenti voci.

La questione, oggetto di disputa, riguarda dunque la ricorrenza o meno di un interesse apprezzabile del danneggiato ad attivare diversi giudizi in ragione del diverso pregiudizio subito, eventualmente, come nel caso di specie, davanti a differenti autorità giudiziarie e in momenti successivi, sì da rendere impossibile anche il ricorso ad una serie di rimedi processuali, quali ad esempio la riunione dei giudizi, pur comunemente prospettati come “antidoti” alla stortura, in termini di proliferazione dei processi, rappresentata dal frazionamento del credito.

Di qui una querelle, dibattuta in I e II grado, circa l'avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti conseguenti alla caduta al momento della notifica della prima citazione, e dunque sulla strumentalità o meno dell'attivazione di una doppia tutela giudiziaria, posto che, a parere di entrambi i giudicati di merito, esistevano nel caso di specie già in quel momento i presupposti per una valutazione del danno biologico patito dall'attore, sì da rendere ingiustificato e dunque abusivo il ricorso ad una tutela differenziata.

Querelle che, tuttavia, attiene essenzialmente al fatto e comunque relativamente appassionante.

⁶ Cass., 24 aprile 2015, n. 8381, la quale tuttavia merita adesione sul piano delle conseguenze che si riconnettono all'abuso, limitate alla compensazione delle spese di lite, e non già alla dichiarazione di improponibilità della domanda.

⁷ Cass., sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090, in *Giur. it.*, 2017, 1089 ss., con nota di M. BARAFANI, *I fondamenti concettuali del dibattito sul frazionamento giudiziale del credito*, e in *Arg. dir. lav.*, 2017, II, 1252, con nota di M. GALLETTI, *Frazionamento abusivo del credito: i chiarimenti delle Sezioni Unite*, secondo cui (p. 1261) «è anche vero che l'indirizzo però delineato dalle Sezioni Unite del 2007 si era poi ulteriormente evoluto ... in una sorta di monstre».

⁸ Tuttavia, neanche questo secondo arresto è servito a pacificare la questione. Cfr., ad esempio, Cass. 24 maggio 2021, n. 14143, in *Giur. it.*, 2022, 1606, con nota di G. BALLETTI, *La parcellizzazione del credito tra autonomia negoziale ed abuso del diritto*, che ha giudicato ricorrere l'abuso anche nel caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti «che non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti». Nel caso di specie si trattava di 38 mandati professionali conferiti da una società ad uno stesso Avvocato che aveva agito con 38 distinti decreti ingiuntivi.



La sussistenza o meno di un interesse meritevole alla tutela frazionata è una questione che non può che appurarsi di volta per volta in riferimento al caso concreto⁹, con una valutazione che sconta parametri di riferimento di non immediata fruibilità, come sempre accade quando ci si richiama, piuttosto che a regole disciplinanti una specifica fattispecie, a principi generali quali quelli, più volte evocati, di correttezza e buona fede, per non dire di quelli, di rango costituzionale, di solidarietà sociale¹⁰ e di giusto processo¹¹.

Per tornare alla vicenda in esame, anche a voler dare per acquisito che l'attore disponesse all'atto della proposizione del primo giudizio degli elementi idonei a condensare in un unico processo tutte le richieste risarcitorie, e anche a voler considerare (ma questo il Collegio non lo dice) la proposizione della domanda per i soli danni a cose come strumentale alla formazione di un giudicato di più celere ottenimento e davanti a un giudice notoriamente più "sensibile" alle ragioni dei danneggiati, resta comunque abnorme, ingiustificata, e paradossale nelle sue conseguenze pratiche la dichiarazione di improponibilità della seconda azione proposta, benché conforme ad un indirizzo giurisprudenziale discretamente consolidato¹².

4. – Nella gran maggioranza delle sentenze, la conseguenza della tutela frazionata è appunto l'improponibilità della domanda, anche se in un numero minore di pronunce si fa riferimento alla nozione, contigua per non dire sostanzialmente sovrapponibile, di inammissibilità.

I due termini sembrano essere usati come sinonimi, mentre sufficientemente delineata è la distinzione con la categoria dell'improcedibilità¹³.

Ora, è proprio la conseguenza pratica di tale asserita improponibilità, che in talune pronunce sembra essere riferita a tutte le domande frazionate¹⁴ ed in altre solo a quelle successive alla prima¹⁵, che merita di essere indagata.

In alcune situazioni, si pensi a quelle di un credito di fonte contrattuale attivato frazionatamente con diverse iniziative giudiziarie, la dichiarazione di inammissibilità non produce conseguenze irreparabili per il

⁹ Per una disamina casistica di ipotesi in cui sia ravvisabile un interesse del creditore alla tutela frazionata cfr. A. DI BIASE, *Frazionamento giudiziale del credito unitario e conseguenze giuridiche*, in *Contr. impr.*, 2016, 418 ss.

¹⁰ Cfr. L. P. COMOGLIO, *Abuso del processo e garanzie costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 319 ss., specie 352 ss.

¹¹ M. TARUFFO, *L'Abuso del processo: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 116 ss. sembra mettere in guardia, si passi l'espressione, dall'abuso della nozione di abuso del processo, sottolineando (132 e 133) come anche fattispecie tipicamente ritenute di abuso, come appunto il frazionamento del credito, non siano affatto pacificamente delineate. Illuminante, sul punto il saggio di C. CONSOLO, *Note necessariamente divaganti quanto all'«abuso sanzionabile del processo» e all'«abuso del diritto come argomento»*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1284 ss., le cui conclusioni meritano di essere integralmente riportate: «l'abuso del diritto di azione, invece, nega in casi in cui l'interprete prova disagio o repulsione financo il diritto al (o il potere di provocare il) giudizio di merito, di primo grado o di gravame, e quindi corrisponde ad una interpretazione correttiva (qui dello stesso art. 24, comma 1°, Cost.) particolarmente gravida di rischi autoritari, pur quando (magari fors'anche spesso) animata da eccellenti propositi di non «premiare» con l'agio e con l'attesa del giudizio postulanti che si percepiscano (*ictu oculi*, ma l'occhio giudiziale è spesso stanco e oggidi' talora strabico) di malafede o capziosi».

¹² Cass. 22 novembre 2011, n. 28286, in *Foro it.*, 2012, I, 2813, con nota di A. GRAZIOSI, *Neppure i crediti risarcitori possono più essere frazionati giudizialmente*; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21318, in *Giur. it.*, 2016, 1124, con nota di G. RICCI, *Sul frazionamento della domanda di risarcimento da fatto illecito*.

¹³ Sulla distinzione, da ultimo, cfr. Cass., sez. un., 28 aprile 2020, n. 8241.

¹⁴ Cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24539, in *Guida dir.*, 2010, p. 42; Cass. 11 giugno 2008, n. 15476, in *Danno e resp.*, 2009, p. 518 ss., con nota di A. ROSSI, *Il principio della contrarietà del frazionamento del credito alla clausola generale di buona fede: prime applicazioni giurisprudenziali*.

¹⁵ Cass. 29 giugno 2018, n. 17019, cit., secondo cui "in caso di abuso da frazionamento del credito, la domanda proposta per seconda – e solo quella – è inammissibile". Cfr., altresì, Cass. 2 maggio 2022, n. 13732.



creditore. Se si guarda alla concreta fattispecie, posto che è buona norma tenere sempre a mente che ogni pronunzia, anche di legittimità, è pur sempre la decisione di un caso concreto dal quale non può prescindersi nell'analisi del provvedimento, si scopre, ad esempio che alcune importanti pronunce nascevano appunto da situazioni di fatto in cui "imporre" al creditore una tutela unitaria del credito non comportava alcun concreto pregiudizio alle sue ragioni.

A meno, infatti, di non voler attribuire alla declaratoria di improponibilità natura sostanziale¹⁶, opzione interpretativa che mi pare recisamente da escludersi e che condurrebbe a conseguenze ancora più aberranti, a questi sarà sufficiente riproporre nell'ambito di un'azione unica tutte le pretese "parcellizzate", senza alcun nocumento alla sostanza del credito.

L'inammissibilità/improponibilità, espressamente prevista in alcune normative, costituisce la conseguenza del mancato assolvimento di un onere; è ad esempio improponibile, ai sensi dell'art.145 cod. ass., la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale introdotta prima che siano trascorsi 60 (in caso di sinistri con soli danni a cose) o 90 giorni (in caso di sinistri produttivi di lesioni) dal ricevimento da parte della Compagnia assicurativa della richiesta risarcitoria del danneggiato¹⁷.

Per restare in tema di sinistri stradali, è altresì stata dichiarata improponibile la domanda risarcitoria ove, a seguito della c.d. missiva di messa in mora, l'attore abbia impedito alla Compagnia assicurativa di eseguire gli accertamenti tecnici¹⁸ o medico-legali¹⁹ propedeutici alla quantificazione dei danni, e dunque alla formulazione di una congrua offerta.

È del tutto pacifico che, negli esempi appena fatti, siffatta dichiarazione di improponibilità non precluda una riproposizione della domanda, una volta rimossa la causa che ne impediva l'esame.

Nessun pregiudizio subisce dunque la sostanza del diritto irregolarmente azionato, valendo pacificamente anche la notifica della domanda improponibile o improcedibile come atto interruttivo della prescrizione²⁰.

5. – Al contrario, nel caso della pronunzia in commento, la dichiarazione di improponibilità della domanda successiva finisce con l'avere un effetto preclusivo all'esercizio del diritto (nel caso di specie al risarcimento del danno alla persona) che potremmo definire sostanzialmente estintivo, persino più grave di quello determinato dalla prescrizione.

Se, infatti, è prospettabile una certa comunanza col fenomeno prescrizione nel senso che, più che un effetto autenticamente estintivo del diritto, viene a determinarsi, anche nel caso di abusivo frazionamento del credito, l'impossibilità di un suo esercizio in sede giudiziale, è pur vero che la prescrizione opera esclusivamente sulla base di un'eccezione di parte, mentre pacificamente l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.

Tuttavia, la sottrazione irreparabile e definitiva della possibilità di fatto di far valere il proprio diritto (equivalente, sul piano degli effetti in concreto, alla sua perdita) per il presunto abuso fattone sul piano delle

¹⁶ È questa l'interpretazione che della ricordata pronuncia a Sezioni unite 23726 del 2007 dà M. DE CRISTOFARO, *Infrazionabilità del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 335 ss.

¹⁷ Cass. 29 maggio 2015, n. 11154.

¹⁸ Cass. 20 gennaio 2022, n. 1756, nella quale si assiste ad un uso "promiscuo" delle nozioni di improponibilità ed improcedibilità.

¹⁹ Cass. 25 gennaio 2018, n. 1829.

²⁰ Cass., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1516.



modalità di esercizio giudiziale appare ingiustificata²¹, contraria ai principi basilari del nostro sistema²², e del tutto spropositata alle finalità di tutela del debitore avverso aggravati della sua esposizione e persino delle ragioni di economia processuale che fonderebbero, secondo ampi settori della giurisprudenza e della dottrina²³, le ragioni giustificative della sanzione²⁴.

Tenendo sempre comunque presente che la posizione del debitore è pur sempre quella di un soggetto che con la sua inadempienza ha dato origine alla necessità di ricorrere all'azione giudiziaria²⁵ e che le finalità deflattive del contenzioso – divenute negli ultimi anni un parossistico *leitmotiv* del legislatore, determinato a scoraggiare in ogni modo l'accesso alla Giustizia – possono ben essere perseguite e realizzate senza ricorrere a soluzioni estreme, di pura creazione giurisprudenziale, e prive di ogni fondamento normativo.

Soluzioni che, tra l'altro, realizzano il paradossale effetto premiale di liberazione del debitore inadempiente, conseguenza oggettivamente irragionevole.

6. – La proposta più equilibrata, caldeggiata da gran parte della dottrina e adottata in diversi arresti giurisprudenziali²⁶, è invece quella di limitare le conseguenze sanzionatorie dell'abuso dello strumento processuale sul piano del governo delle spese di lite.

L'art. 92 c.p.c. prevede espressamente che il Giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue.

Verrebbe, così, ad un tempo, riconosciuto il diritto azionato e sanzionata la modalità di esercizio processuale dello stesso, e altresì vanificata la finalità di lucrare indebitamente le spese processuali e insieme di aggravare la posizione del debitore.

Anche il sovraccarico arrecato alla macchina giudiziaria riceverebbe una sanzione indiretta, rappresentata dal mantenimento, a carico del proponente l'azione frazionata, delle spese del contributo unificato e di registrazione della sentenza.

Conseguenze da ritenersi, se costantemente applicate in sede giurisprudenziale, sufficienti a scoraggiare il frazionamento abusivo del credito, specie quando essa sia ordito con la complicità (o su suggerimento) del patrono che vedrebbe frustrato l'obbiettivo di accrescere in misura esponenziale le proprie spettanze, a danno della controparte²⁷.

²¹ Valutazione condivisa, *ex pluribus* da E. BIVONA, *Frazionamento "abusivo" del credito e controllo giudiziale sull'interesse ad agire*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 1166.

²² Contrarietà aggravata, nel caso che ci occupa, dall'essere il credito risarcitorio originato dalla lesione di un bene di assoluta preminenza nella scala dei valori costituzionali, come il dritto alla salute e all'integrità fisica.

²³ V. BACHELET, *La domanda parcellizzata; i devastanti effetti sul sistema*, in *Giur. it.*, 2010, 2053 ss.

²⁴ Esempio e totalmente condivisibile è un passo di Cass., sez. lav., 25 gennaio 2016, n. 1251, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, 877 ss., con nota di C.M. NANNA, *Per una ricostruzione in chiave evolutiva del problema della frazionabilità processuale del credito* secondo cui «È palese come il nostro ordinamento processuale non consenta – salva una diversa interpretazione eventualmente adottata dalle Sezioni Unite della Corte – una adeguata repressione e prevenzione dei fenomeni di abuso del processo. Tanto meno, ad avviso del Collegio, tale sanzione potrebbe estendersi sino a comportare la consumazione del diritto di azione, ostandovi evidenti ragioni di rilievo costituzionale».

²⁵ A. RONCO, *(Fr)azione: rilievi sulla divisibilità della domanda in processi distinti*, in *Giur. it.*, 2008, 929 ss.

²⁶ Cass. 13 dicembre 2011, n. 26761; Cass. 12 maggio 2011 n. 10488, cit.; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488; Cass. 24 aprile 2015, n. 8381, cit.; Cass. 19 marzo 2015, n. 5491, in *Riv. es. forz.*, 2015, 449 ss., con nota di C. ASPRELLA, *Frazionamento del credito, abuso del processo e interesse a proporre l'azione esecutiva*.

²⁷ Conf. C. CONSOLO, *Note necessariamente divaganti quanto all'«abuso sanzionabile del processo» e all'«abuso del diritto come argomento»*, cit., 1294, secondo cui «per debellare la brutta abitudine della parcellizzazione delle spese bastava agire



Poco convincente è invece la proposta di far ricorso all'art. 96 c.p.c.²⁸.

Un'interpretazione estensiva della disposizione urta infatti contro il dato letterale, rappresentato dall'uso della parola soccombente, posizione che certamente non assume colui il quale agisca, seppur ripartendo in maniera non corretta le domande, per il riconoscimento di un diritto che dovesse poi appurarsi essere realmente esistente (come, appunto, indiscutibilmente esistente si configura, nel caso da cui ha tratto origine la sentenza in commento, il diritto del centauro al ristoro delle lesioni personali subite).

Neppure mi pare praticabile la soluzione, suggerita da qualche autore²⁹, di applicazione dell'art. 88 c.p.c.³⁰, il quale, in combinato disposto con l'art. 92 c.p.c., sanziona la violazione dei doveri di lealtà e probità prevedendo che, indipendentemente dalla soccombenza, il Giudice possa condannare la parte responsabile della violazione al rimborso delle spese causate all'altra parte.

Doveri, è bene intendersi, che secondo la prospettata ipotesi interpretativa verrebbero invocati a fondamento di una condanna alle spese della parte eventualmente vittoriosa e non certo per una dichiarazione di inammissibilità della domanda³¹.

Tuttavia, anche in questa più limitata ipotesi applicativa, l'invocazione dell'art. 88 c.p.c. per fondare una condanna alle spese della parte vittoriosa (ipotesi in questi termini poco più che di scuola, attesa l'applicazione quasi nulla che ne ha fatto la giurisprudenza) desta non poche perplessità³².

È pur vero che l'art. 66 del codice deontologico forense prevede la sanzione della censura per l'avvocato che aggravi con «onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita»³³.

Tuttavia, è evidente che non vi sia alcuna coincidenza tra l'illecito deontologico e violazione dei doveri di lealtà e probità ex artt. 88 c.p.c., trattandosi di figure non sovrapponibili e solo occasionalmente coincidenti.

In ogni caso il comportamento meritevole di censura è ascrivibile in simili ipotesi essenzialmente all'avvocato, cosicché neppure pare corretto, se si ragiona in una logica sanzionatoria, che di esso debba essere chiamata a rispondere la parte, tranne nei casi-limite in cui possa affermarsi con certezza che la parte stessa sia partecipe del disegno teso ad aggravare la posizione debitoria³⁴.

sulla disciplina delle spese, il cui spirito lucrativo ne era il movente e ne disegna l'intero orizzonte, pratico(-ne) e non concettuale».

²⁸ M. FORNACIARI, *Note critiche in tema di abuso del diritto e del processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 609 ss.

²⁹ B. VERONESE, *L'improponibilità della domanda frazionata: rigetto in rito o nel merito?* in *Obbl. contr.*, 2009, 817 ss.; seppur in via di mera ipotesi, A. DI BIASE, *Frazionamento giudiziale del credito unitario e conseguenze giuridiche*, cit., 428; più in generale, per l'uso del governo delle spese di lite in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo o degli strumenti processuali, cfr. F. CORROPATRI, *Abuso del processo e condanna alle spese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 249 ss.

³⁰ Secondo L. LOMBARDO, *Abuso del processo e lite temeraria, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 2018, 899, «La violazione di tale dovere costituisce il genus, all'interno del quale va ascritto l'abuso del processo; nel senso che, se non tutte le violazioni del dovere di lealtà e probità costituiscono abuso del processo, ogni abuso del processo costituisce di per sé violazione di quel dovere»; *contra*, a mio avviso condivisibilmente, S. CHIARLONI, *Etica, formalismo processuale, abuso del processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1283 ss., per il quale non è ravvisabile una connessione tra la violazione del dovere di lealtà e probità e abuso del processo.

³¹ Cass., sez. lav., 25 gennaio 2016, n. 1251, cit., «Pur nella consapevolezza della necessità di una lettura comunitariamente orientata delle norme processuali dell'ordinamento interno, non sembra dunque che, costruendo la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede in senso derivato dall'art. 88 c.p.c., che sancisce l'obbligo per le parti ed i difensori di comportarsi con lealtà e probità, possa pervenirsi ad attribuire al comportamento processualmente sleale la specifica sanzione della improponibilità delle domande successivamente proposte». E, a parere di chi scrive, neppure quella di una semplice condanna alle spese della parte cui sia stato riconosciuto il diritto oggetto di tutela frazionata.

³² C. ASPRELLA, *Frazionamento del credito, abuso del processo e interesse a proporre l'azione esecutiva*, cit., 468 ss.

³³ Per un'applicazione giurisprudenziale, cfr. Cass. 23 novembre 2017, n. 27897.

³⁴ È il caso di Cass. 15 Febbraio 2018, n. 3738, in *Resp. civ. prev.*, 2019, n. 3738, 201, con nota di S. ARGINE, *Il fenomeno del*



Nel caso in esame, viceversa, e nella maggioranza dei casi analoghi, il creditore danneggiato non è in grado di valutare la strategia processuale del patrono, al quale in linea teorica potrebbe poi eventualmente rivolgersi, una volta condannato alle spese, per il risarcimento del danno, invocandone una responsabilità professionale.

Tuttavia, a fronte di una giurisprudenza così incerta ed oscillante circa la ricorrenza dell'abusivo frazionamento e circa le sue conseguenze, non è affatto scontato che la responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente venga poi giudizialmente accertata, né che il cliente sia indotto a coltivare l'azione per una cifra verosimilmente modesta.

7. – In conclusione, nonostante da inizio secolo si siano susseguite in argomento tre pronunzie della S.C. a Sezioni Unite, il panorama giurisprudenziale risulta ancora frastagliato e contraddittorio, con greve nocuoimento per la certezza del diritto e, a leggere la pronunzia in oggetto, anche dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

I quali impongono di limitare le conseguenze negative per il creditore che attivi la tutela frazionata del proprio diritto al piano del governo delle spese processuali, nell'ambito del quale diverse soluzioni sono prospettabili, pur caldeggiandosi da parte di chi scrive come la più opportuna ed equilibrata quella che si limita alla compensazione delle spese e alla definitiva ed esclusiva posta in carico all'attore di quelle relative al contributo unificato e alla registrazione della sentenza, ovvero, come in alcune pronunzie è stato fatto, in caso di frazionamento cd. contestuale, a quantificare le spese a favore della parte vittoriosa come se la domanda fosse stata proposta unitariamente, anziché in plurimi procedimenti.

Appare, invece, decisamente da scartare ogni soluzione che, come quella adottata nella pronunzia in commento, generi l'effetto estintivo del diritto per effetto del suo abusivo esercizio in sede processuale³⁵.

L'approdo appare veramente troppo arduo.

Per via meramente interpretativa, in assenza di una figura legalmente tipizzata, si configura l'abuso, e con un ulteriore salto logico ed interpretativo se ne deduce una sanzione, anch'essa frutto di pura invenzione giurisprudenziale, che incide, menomandolo irrimediabilmente, su un diritto soggettivo patrimoniale.

Ma così ragionando (o lavorando di fantasia), per dirla con un riconosciuto Maestro della dottrina processualistica³⁶, «l'interprete (anzi il giudice) può giungere pressoché dove vuole, avendo cura di ammantarsi di una cospirante volontà repressiva e censoria del legislatore arruolato a debellare gli abusi».

Un classico caso di rimedio peggiore del male, anche per gli esiti pratici che ne scaturiscono, produttivi, per una singolare eterogenesi dei fini, di una moltiplicazione del contenzioso che si intenderebbe scongiurare.

frazionamento dei crediti nell'ambito dei sinistri stradali: importanti fattispecie applicative. La vicenda riguardava un perito assicurativo che nell'ambito di un rapporto continuativo di prestazione d'opera professionale in favore di una Compagnia aveva proposto plurime iniziative giudiziarie per il pagamento dei compensi relativi a ogni singola prestazione. Ne conseguiva la pronunzia di inammissibilità delle domande frazionate. Nello stesso senso, e con uguali conseguenze, Cass. 24 maggio 2021, n. 14143, cit. In un caso sostanzialmente analogo, in cui la Compagnia era oggetto di diverse azioni esecutive promosse dal medesimo creditore, e correttamente, a parer di chi scrive, liquidate come si trattasse di un'unica procedura, la conseguenza, invece, a detta della Corte, «non può che essere l'irripetibilità delle spese superflue o, peggio, fatte lievitare ad arte dal creditore: irripetibilità che, quand'anche non esistesse l'art. 92 c.p.c., comma 2, o non se ne volesse predicare l'applicabilità al processo esecutivo, comunque discenderebbe dalla violazione dei ricordati doveri di correttezza e buona fede, e prima ancora sul principio di autoresponsabilità, di cui è espressione dell'art. 1227 c.c., comma 2». (Cass. 31 maggio 2021, n. 15077).

³⁵ Conf. A. DI BIASE, *Frazionamento giudiziale del credito unitario e conseguenze giuridiche*, cit., 423 ss.

³⁶ C. CONSOLO, *Note necessariamente divaganti quanto all'«abuso sanzionabile del processo» e all'«abuso del diritto come argomento»*, cit., 1299.